

ALLEGATO 3

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

- a. Genertel S.p.A., impresa di assicurazione
- b. numero di iscrizione nell'Albo delle imprese tenuto dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), consultabile sul sito www.ivass.it: 1.00012
- c. Sede Legale: Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste - Italia
- d. tel. +39 040 202020, indirizzo PEC genertel@pec.genertel.it
- e. Sito: www.genertel.it.

SEZIONE II

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Genertel S.p.A.:

- a. con riferimento ai prodotti assicurativi Danni, non fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private. Contattando il servizio clienti di Genertel S.p.A. tramite telefono, chat, video chat o email il cliente potrà ricevere una valutazione di coerenza
- b. con riferimento ai prodotti assicurativi Vita, fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo
- c. fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice delle Assicurazioni Private

SEZIONE III

Informazioni sulle remunerazioni

- a. Il personale dipendente di Genertel S.p.A. direttamente coinvolto nella distribuzione del contratto di assicurazione in qualità di addetto al contact center vendita, percepisce la remunerazione regolamentata dalle tabelle stipendiali del Ccnl; ad essa si aggiunge un compenso variabile composto da provvigioni di acquisto sui contratti perfezionati. Non è previsto il percepimento di alcun incentivo per la distribuzione di uno specifico prodotto assicurativo. Tale attività concorre al raggiungimento di obiettivi quantitativi definiti per aggregato di prodotti e parametri qualitativi, al raggiungimento dei quali potrebbero conseguire ulteriori compensi.

SEZIONE IV

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa preponente nonché la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi
- b. il contraente ha facoltà di
 - presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile
 - avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi

SEZIONE V

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

- a. il contraente o l'assicurato possono esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018. Si rimanda al DIP aggiuntivo dei prodotti in offerta per la lettura di tutte le pertinenti informazioni relative ai contenuti ed alle modalità di attuazione del diritto stesso
- b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento